

N. R.G. 44/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **44/2022** promossa da:

FP ANIMAZIONE A.S.D. (C.F. 04236770402), con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA PACCHIONI N. 92 CESENA presso il difensore avv. DE BELLIS GABRIELE

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

S.C.C.I. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito



con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

FP Animazione ha proposto ricorso innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 345 2021 00007474 72 000 formato il 24.11.2021, emesso dalla Sede INPS di Forlì e relativo al recupero di contributi (pretesamente) accertati e dovuti a titolo di "Gestione Azienda con lavoratori dipendenti" per il periodo maggio 2018 - settembre 2019 ed ammontanti ad € 218.550,70 (di cui € 212.185,25 a titolo di contributi - pretesamente - dovuti ed € 6.365,45 per oneri di riscossione) per asserita infondatezza della pretesa contributiva ivi esposta e sottostante.

Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni e all'esito del deposito di note autorizzate e dalla discussione all'odierna, è stata posta in decisione.

2.

L'oggetto del presente giudizio attiene alla imponibilità contributiva dei compensi erogati a personale che ha svolto attività di animazione turistica in favore dell'associazione ricorrente presso strutture alberghiere e in diverse strutture balneari di Cesenatico meglio indicate in verbale.

In tesi dell'istituto resistente, le attività di animazione turistica in esame, esclusivamente rivolte alla clientela delle strutture turistiche/alberghiere, rientrano tra quelle obbligatoriamente assicurate all'Enpals come previsto dal D.P.R. n. 203 del 14/4/1993 il quale ha stabilito che, con decorrenza 1/7/1993, gli animatori *"in strutture ricettive connesse all'attività turistica che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime svolgono attività ascrivibile al settore dello spettacolo e devono essere iscritti obbligatoriamente all'Enpals"*.

La categoria in questione, con lo stesso DPR 203/93, sarebbe stata posta al punto 2 dell'elencazione di cui all'art. 3 del DLCPS 708/1947 riconducibile, per quanto attiene alle caratteristiche, alla tipologia del lavoro artistico, e risulterebbe, quindi, irrilevante nell'attività espletata, la prevalenza delle mansioni svolte.



Sarebbe quindi irrilevante accertare se le mansioni sono state svolte in regime di subordinazione o di asserita pseudo-autonomia da parte degli animatori turistici, posto che sarebbe la norma di legge (l'art. 3 del DLCPS 708/1947 e il successivo DPR 203/93) a prevedere che per tali attività (animatori turistici) vi è l'obbligo di iscrizione all'ex Enpals (dal 2011 confluito in Inps), per cui non si rende necessario appurare se la natura dell'attività svolta è autonoma o subordinata.

A fondamento dell'opposizione, e quindi a sostegno della insussistenza del debito contributivo, parte ricorrente ha contestato *“fermamente di avere dato corso a rapporti di lavoro dipendente con gli animatori elencati nella verbalizzazione”* (pag. 9 del ricorso), deducendo quindi che nel caso di specie sarebbe *“totalmente insussistente il presupposto della pretesa creditoria dell'INPS e cioè l'esistenza di rapporti di lavoro subordinati conseguirebbe l'onere contributivo indicato nell'Avviso di addebito), dei quali non è stata fornita alcuna prova concreta e circostanziata. La conseguenza di tale palese carenza è l'infondatezza della contestazione e pertanto l'erronea asserzione della sussistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato”* (cfr. pagg. 13 – 14 del ricorso).

A ben vedere, però, come evidenziato anche dall'istituto previdenziale resistente, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori appartenenti alle categorie elencate dalla legge *“sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione”* (Cass. 15.12.2002 n. 17301), ma richiede necessariamente che detta collaborazione sia prestata in modo stabile e professionale, con conseguente esclusione dalla contribuzione dei soggetti che prestino attività in via meramente occasionale. Così ha al riguardo condivisibilmente statuito il Supremo Collegio: *“ai sensi del d. lgs. C.P.S. 16.7.1947 n. 708, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli. Il requisito della stabilità, che coincide con quello della professionalità, ha la funzione di escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica nell'ambito di una produzione di spettacoli, mentre non spiega effetti ostativi il fatto che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una certa saltuarietà, ed è irrilevante la*



circostanza che la prestazione del lavoratore relativa ad un determinato spettacolo sia di breve durata" (Cass. 21.5.2004 n. 9752).

Nel caso di specie parte ricorrente non ha svolto nel proprio atto difensivo alcuna deduzione in ordine alla sussumibilità delle prestazioni lavorative dei soggetti in esame a quelle dei lavoratori dello spettacolo ai fini dell'iscrizione Enpals – laddove, comunque, *“In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo, poiché l'art. 1 del d.P.R. 203 del 1993 ha esteso tale obbligo ai disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica, sono soggetti all'iscrizione gli operatori di una struttura ricettiva turistica addetti all'avviamento della clientela agli sports del nuoto, della vela, del tennis, etc. e partecipi anche ad alcune attività di animazione svolte dall'equipe presente nella struttura stessa (camping), atteso che la nozione di spettacolo ricomprende una molteplicità di forme di comunicazione e di intrattenimento e che l'art. 11 della legge 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) ha espressamente incluso le attività sportive tra quelle di intrattenimento organizzate per i turisti”* (cfr. Cass. n. 10528/2004) - né ha specificamente contestato la natura stabile e professionale delle prestazioni lavorative dei soggetti in esame in luogo di quella meramente occasionale – laddove comunque, alla luce della succitata giurisprudenza di legittimità, la stagionalità e la non esclusività della prestazione da parte degli associati non è di per sé sola sufficiente ad escludere la natura stabile e professionale della stessa – formulando istanze di prova orale volte a dare prova della insussistenza degli indici della subordinazione.

Tali circostanze devono quindi ritenersi pacifiche in causa poiché non contestate in modo specifico e dettagliato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 416 comma 3 e 115, c.p.c.

Ulteriormente, l'istruttoria orale, unitamente alle risultanze di cui al verbale di accertamento, ha dato conferma della sussistenza dei presupposti fattuali per affermare la sussistenza dell'obbligo contributivo.

Si richiama sul punto, anche ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Corte d'appello di Venezia (n. 609/2019 del 27.04.2020) che in un caso del tutto analogo a quello di specie ha ritenuto che *“nell'ambito della categoria di “animatore” in strutture turistiche rientrano senz'altro i soggetti che realizzano, come nel caso, attività ricreative, sportive, culturali per i turisti che frequentano gli stabilimenti balneari”*, la cui motivazione di seguito si riporta:



“Il fatto che l'attività di animazione turistica assimilabile all'attività di spettacolo sia stata svolta nell'arenile pubblico e non in strutture ricettive turistiche private non è determinante per negare l'obbligo contributivo, poiché l'attività rimane qualificabile come di “intrattenimento per i turisti” nel senso ritenuto da Cass. n. 9996/09, richiamata dal primo giudice, dovendosi ritenere, come evidenziato anche da INPS, che gli stabilimenti balneari rientrano nelle strutture turistiche, essendo irrilevante che la spiaggia si estenda per chilometri e che sia frequentata da moltissimi turisti.

L'arenile di Bibione, come ogni arenile pubblico, è organizzato e strutturato in vari stabilimenti ove vengono forniti servizi alla persona (ristorazione, doccia, toelette) e accessori da spiaggia (ombrellone, sdraio etc.) a pagamento.

Il d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, istitutivo dell'Enpals, richiamato dall'appellante, elenca una serie di figure professionali identificate come «lavoratori dello spettacolo», tenute ad iscriversi ed a contribuire al suddetto e specifico Ente previdenziale.

L'art. 3, comma 2, prevede espressamente la possibilità di estendere in tempi successivi ad altre categorie di lavoratori, diverse da quelle elencate, l'obbligo assicurativo, per mezzo di un decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero del Lavoro. In applicazione di detta norma, l'assicurazione Enpals è stata progressivamente allargata, via via, a nuove figure professionali, estranee ad una nozione di «spettacolo» in senso stretto e la cui esistenza, in molti casi, non era neppure ipotizzabile nel 1947. A titolo esemplificativo si ricorda l'inclusione di presentatori e disk-jockey (D.P.R. n. 207/1987), indossatori e tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203/1987), prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. n. 1006/1986).

9. Con il D.P.R. n. 203/1993 l'obbligo assicurativo è stato esteso agli «animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica», con la seguente espressa motivazione: «[...] considerato che gli animatori [...] organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/ svolgono attività ascrivibile al settore dello spettacolo [...]».

Successivamente, con il d.m. 10 novembre 1997, attuativo del d.lgs. n. 182/1997, relativo al regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, questi ultimi sono stati raggruppati nelle seguenti tre categorie: i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione o realizzazione di spettacoli; quelli che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla prima categoria e, infine, coloro che prestano attività a tempo indeterminato.



Per ogni categoria è richiesto un numero specifico e differenziato di giornate lavorative utili ai fini della maturazione di un'annualità pensionistica. La prima sottocategoria contempla espressamente gli animatori turistici.

La normativa, infine, è stata nuovamente modificata dall'art. 43, comma 2, l. n. 289/2002, che ha rimesso ad un decreto del Ministero del lavoro, su eventuale proposta dell'Enpals, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il compito di provvedere periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nei campi dello spettacolo e dello sport, al fine di adeguare l'elenco degli obbligati all'assicurazione Enpals.

In attuazione di detta norma sono stati pubblicati i decreti del Ministero del Lavoro 15 marzo 2005, volti ad adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Ente previdenziale dello Spettacolo. Oltre ad includere nuove figure professionali (quali cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala e fotomodelli) i decreti ministeriali hanno nuovamente inserito nell'elenco gli animatori in strutture turistiche e di spettacolo.

10. Alla luce dell'evoluzione normativa appena richiamata, si deve ritenere col primo giudice, nel caso concreto, che gli studenti reclutati per svolgere intrattenimento sull'arenile debbano qualificarsi come “animatori in strutture turistiche o di spettacolo”, non avendo rilevanza, come detto, che l'attività sia stata svolta lungo la spiaggia pubblica, che senz'altro costituisce una struttura turistica, tant'è che gli studenti prestavano la propria attività proprio per intrattenere i turisti che la frequentavano.

Gli studenti in questione collocavano stands sull'arenile, organizzando giochi, tornei, attività sportive, attività motorie di vario tipo, escursione e gite, attività di animazione in miniclub e intrattenimento dei bambini più piccoli (ginnastica dolce, aerobica, body tonic, balli di gruppo, stretching, giochi di intrattenimento per bambini dai 3 ai 5 anni < baby club> e dai 6 ai 12 anni <mini club>, acquagym, beach volley e calcetto come descritto nel verbale Enpals del 27.01.10): attività che altro non può qualificarsi come di “animazione”.

L'asserita ulteriore finalità di intrattenimento “per scopi aggregativi sul territorio” dell'attività posta in essere dagli studenti non fa certo venire meno una tale qualificazione dell'attività medesima.

Le risultanze istruttorie nel complesso considerate depongono nel senso indicato dal primo giudice di qualificazione degli studenti quali “animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica”.

Come già sopra esposto, l'evoluzione normativa è nel senso di un ampliamento della nozione di “spettacolo”, con inclusione di tutte quelle attività assimilabili che via via nel tempo si sono venute a realizzare e che non erano previste nell'iniziale normativa risalente al 1947.



L'occasionalità o la saltuarietà dell'attività lavorativa retribuita, come nel caso, non fa venir meno l'obbligo di versare i contributi, dal momento che il regime speciale ENPALS è sorto proprio per garantire una protezione previdenziale a soggetti che ne sarebbero stati privi, in cui il calcolo ed il versamento della contribuzione, fra l'altro, vengono effettuati sulla base della retribuzione individuale giornaliera, a differenza del regime AGO.

Come osserva la Suprema Corte "l'evoluzione normativa del concetto di spettacolo è stata quella di estendere sempre più l'assicurazione Enpals – di concerto peraltro con la tendenza ravvisata da più parti alla cd spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo, che è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia, ossia del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, perché - mentre ai sensi di detta disposizione la delega alla estensione della tutela Enpals ad altre categorie professionale era limitata "ai lavoratori dello spettacolo" - attualmente, ai sensi della citata disposizione della L. n. 289 del 2002, la estensione avviene al di fuori di quello stretto limite, stante la formula più ampia che contempla le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport" (Cass. n.16253/2018 relativa all'iscrizione all'Enpals dei disk-jockey)".

In definitiva, non essendo peraltro state svolte specifiche contestazioni in punto alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di contribuzione emessa, deve essere affermata la debenza delle somme richieste da INPS con l'avviso di addebito impugnato con conseguente rigetto dell'opposizione.

3.

La particolarità delle questioni giuridiche e di fatto giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, con condanna a carico di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza, al pagamento del 50 % delle stesse, liquidate per l'intero come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento del 50 % delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge e **compensa** tra le parti il restante 50 %;

fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.



Forlì, lì 21/05/2025

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -

